



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

AUDIZIONE INFORMALE

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
Camera dei Deputati

2 febbraio 2017

«Sugli schemi dei decreti legislativi nn. 377, 382 e 384, ex art.1, commi 180 e 181 l.n.107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, sottoposti a parere parlamentare»

Il Consiglio Universitario Nazionale esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per l'avvio del percorso che, in attuazione della l.n.107/2015, porterà alla realizzazione del nuovo percorso di formazione insegnanti, eliminando finalmente la transitorietà e precarietà che hanno segnato questo settore, con sensibili e negative ricadute sia sui potenziali insegnanti sia sugli studenti delle scuole; per il nostro paese è indispensabile l'inserimento stabile di nuovi docenti motivati e preparati che siano la spina dorsale di una scuola di qualità.

Entrando nel merito del provvedimento n. 377, il Consiglio Universitario Nazionale esprime le seguenti osservazioni.

- a) Il percorso previsto per l'avvio del nuovo sistema di formazione insegnanti è ancora lungo, articolato e incerto nei tempi, in quanto prevede l'emanazione preliminare di almeno 5 decreti ministeriali (art. 3, comma 4; art. 4, comma 1; art. 8, comma 3; art. 9, comma 1; art. 14, comma 2) e i successivi lavori di due nuovi organismi, la “Commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce di prove di esame” e la “Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente”; e solo per il decreto richiesto dall'art. 3 comma 4 è indicato un termine per l'emanazione. La tempistica dell'entrata in vigore dei decreti e dei lavori dei citati organismi si intreccia inoltre con la tempistica prevista per la copertura finanziaria. Si auspica quindi una più precisa definizione dei termini per l'emanazione dei necessari decreti e per i lavori dei due nuovi organismi, nonché per la tempistica della indispensabile copertura finanziaria, in modo da assicurare in tempi brevi e certi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

l'avvio del nuovo sistema. Lo schema di decreto prevede giustamente la possibile attivazione nel transitorio di nuovi TFA ove le graduatorie a esaurimento siano esaurite; andrebbe tuttavia evitato che i TFA divengano di nuovo lo strumento con cui supplire alla mancanza di implementazione del nuovo sistema.

- b) Per l'accesso al concorso lo schema di decreto prevede (art. 5, comma 1, lettera a) il possesso di laurea magistrale (o diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di riordino delle classi di concorso previsto dall'art. 4, comma 1. Si auspica caldamente che questo decreto di riordino risolva le numerose criticità presenti nel D.P.R. 19/16 e più volte segnalate da questo Consesso. A titolo di esempio, si ribadisce che i criteri di accesso alla classe di concorso "A/28 Matematica e Scienze" previsti nel D.P.R. 19/16 sono di fatto incompatibili con qualsiasi classe di laurea magistrale attualmente esistente, e devono essere sostanzialmente modificati se si vuole evitare il rischio concreto di non avere candidati per questa classe di concorso.
- c) Riguardo ai 24 crediti formativi di discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche si segnala che:
 - a. oltre all'indicazione dei settori scientifico-disciplinari prevista dall'art. 4, comma 2 da attribuire a queste attività è cruciale dare indicazioni anche sul contenuto degli insegnamenti, sia per assicurare uniformità di preparazione a livello nazionale pur in presenza di percorsi che saranno necessariamente articolati in modo diverso, sia perché tale contenuto sarà oggetto di verifica nelle prove di ammissione (art. 6, comma 3);
 - b. è opportuno che queste attività (e il loro contenuto) siano inserite in un percorso coerente con le attività formative previste nel triennio di formazione iniziale e tirocinio;
 - c. occorre tenere nella giusta considerazione il valore delle didattiche disciplinari nell'ambito loro proprio delle metodologie e tecnologie didattiche, almeno nelle aree in cui sono presenti significative e consolidate esperienze nel campo, sia perché indispensabili per una preparazione completa dei futuri insegnanti sia per facilitare il collegamento fra il percorso preliminare nella laurea magistrale e il percorso nel triennio successivo, nell'ottica di una preparazione integrata dei futuri docenti e di una fattiva collaborazione fra tutti gli agenti coinvolti;
 - d. occorre valutare con attenzione, da parte dell'autorità politica ma anche da parte delle Università nella loro autonomia, l'inserimento di queste attività nel percorso universitario, così da evitare i due rischi opposti ma altrettanto esiziali: lo stravolgimento della struttura delle lauree magistrali da un lato e, dall'altro, il confinamento di queste attività a corsi extracurricolari o a corsi singoli (a pagamento), con l'effetto di allungare i tempi necessari per il conseguimento del titolo di studio e/o di causare un eccessivo carico economico ai potenziali partecipanti ai concorsi. In particolare, è necessario un intervento di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

- manutenzione delle classi di laurea magistrale che tenga presente anche questi aspetti introdotti dalla l. 107/15;
- e. infine, nella scelta dei settori scientifico-disciplinari occorrerà tenere presente la distribuzione a livello nazionale dei docenti di tali settori in modo da garantire la realizzabilità della proposta non limitando l'elenco dei settori al minimo indispensabile.
 - d) Si apprezza l'introduzione (art. 4, comma 3) di specifiche attività di formazione in servizio, fondamentali per la valorizzazione dei docenti e per il mantenimento della qualità della docenza. Si segnala tuttavia che non solo non vengono indicate modalità o contenuti per tali attività (forse rimandando a possibili proposte che dovrebbero venire dalla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente) ma che si cita il concetto indeterminato di "classi disciplinari affini". Si auspica quindi che queste attività di formazione in servizio siano meglio definite nonché attuate in tempi brevi.
 - e) Si apprezza anche l'istituzione della "Commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce di prove di esame" e della "Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente", che svolgeranno un ruolo fondamentale per il buon esito del sistema. Si richiede tuttavia con forza che nella designazione dei componenti universitari di questi organismi sia ufficialmente coinvolto il Consiglio Universitario Nazionale, che nella sua qualità di Organo di rappresentanza dell'intero sistema universitario può garantire l'identificazione di personalità in grado di portare in tali organismi le indispensabili competenze provenienti da tutte le aree disciplinari coinvolte nella formazione insegnanti.
 - f) Si sottolinea l'importanza del destinare risorse appropriate alla gestione del nuovo sistema di formazione insegnanti, senza le quali il rischio di fallimento è concreto. La scelta profondamente condivisibile del sostituire un modello in cui i tirocinanti pagavano per la frequenza del percorso con un modello in cui i tirocinanti sono invece pagati, richiede un investimento significativo di risorse finanziarie e umane. È indispensabile offrire un compenso adeguato ai tutor scolastici e universitari, che svolgeranno un ruolo chiave nella formazione dei nuovi insegnanti; inoltre occorre anche prevedere un riconoscimento ufficiale delle attività curriculari richieste, tramite l'erogazione di fondi sufficienti per pagare contratti oppure tramite il riconoscimento di tali attività fra le attività istituzionali dei docenti universitari.

Riguardo al provvedimento n. 382, si osserva che il comma 1 dell'art. 4 non include le Università fra le numerose istituzioni che concorreranno a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e promozione delle conoscenze e delle pratiche delle arti. È evidente che nelle Università si trovano ampie e variegate competenze nell'ambito delle conoscenze delle arti e dei beni culturali, che possono fornire validi e concreti contributi a tale sistema e al Piano delle Arti previsto dall'art. 5. Si auspica quindi caldamente che venga posto rimedio a



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

questa dimenticanza, inserendo anche le Università fra le istituzioni elencate nel comma 1 dell'art. 4.

Riguardo al provvedimento n. 384, il Consiglio Universitario Nazionale rileva la presenza nel comma 5 dell'art. 21 dell'invito, sia pure in forma non prescrittiva, alle università di “tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici” delle prove che saranno predisposte dall'INVALSI volte a “verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese” all'uscita dalla scuola secondaria. Il tema della verifica delle conoscenze in ingresso ai corsi universitari è un tema complesso e delicato, su cui il sistema universitario ha riflettuto e dibattuto a lungo. Si offrono quindi le seguenti osservazioni:

- a) le conoscenze in ingresso necessarie per un proficuo percorso universitario sono profondamente legate alle specificità di ciascun corso di laurea e non possono essere verificate tramite una prova identica per tutti i corsi di laurea;
- b) una prova che ha come scopo la verifica dei livelli di apprendimento in uscita è necessariamente concepita e costruita in maniera profondamente diversa da una prova che ha lo scopo di identificare gli studenti in entrata con preparazione più debole relativamente allo specifico corso di laurea, per cui le due tipologie di prove non possono essere usate in modo interscambiabile;
- c) come illustrato nel documento sull'orientamento approvato dal Consiglio Universitario Nazionale il 05/04/2016, le prove di verifica delle conoscenze iniziali in ingresso nei corsi di laurea svolgono anche un'importante funzione di orientamento al percorso universitario, funzione che non può essere svolta dalla prova INVALSI così concepita;
- d) esistono realtà consolidate a livello nazionale interne al sistema universitario con notevoli competenze ed esperienze nell'elaborazione di prove per la verifica delle conoscenze in ingresso, e che hanno costruito negli anni significative sinergie con il mondo della Scuola su questi temi, per cui si ritiene più opportuno partire da queste esperienze e realtà ampliando il loro ambito di applicazione.